



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidenza

DELIBERA N. 845

DEL 3 AGOSTO 2016

PREC 284/15/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da Università degli Studi di Genova

– procedura ex art. 20, co. 1 e 27 del d.lgs. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di apertura/chiusura, servizio al pubblico e servizio prestito biblioteche di scuola dell'Università degli Studi di Genova - S.A.: Università degli Studi di Genova - importo dell'appalto: euro 2.128.190,00 - istanza presentata singolarmente dalla S.A..

Consorzio – iscrizione camera commercio – dimostrazione requisito

Il possesso del requisito relativo all'iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio per le specifiche attività inerenti l'oggetto dell'affidamento, in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice, può essere soddisfatto dal consorzio o dal consorziato indicato come esecutore.

Artt. 34-35 d.lgs. 163/2006 – art. 277, co. 3, d.p.r. 207/2010.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere acquisita al prot. n. 133325 del 14 ottobre 2015, presentata dall'Università degli Studi di Genova in relazione alla gara indicata in oggetto;

VISTO, in particolare, il quesito dell'istante in ordine alla legittimità della previsione del disciplinare di gara in cui si richiede, nel caso di Consorzio di Cooperative di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice, il possesso del requisito di cui all'art. 39 del d.lgs. 163/2006 - iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio per attività inerente l'oggetto dell'affidamento - sia per il consorzio sia per l'impresa consorziata esecutrice;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30 dicembre 2015, con nota prot. n. 177935;

VISTA la nota trasmessa dal _____, acquisita al prot. n. 3265 dell'11 gennaio 2016, nella quale è stato sottolineato, in particolare, che: **1.** in relazione ai consorzi di cooperative di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice, l'art. 35 prevede che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di gara devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi, salvo i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente al Consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; non vi sono invece previsioni legislative in relazione ai requisiti di ordine generale e morale, anche se ormai giurisprudenza costante depone per il possesso di tali requisiti da parte del Consorzio e delle consorziate, mentre nulla di specifico è stabilito in merito al possesso del requisito di idoneità professionale; **2.** la prescrizione del disciplinare relativa all'iscrizione presso la CCIAA per "attività inerente al presente affidamento", che deve essere dichiarata e posseduta, a pena di esclusione, dal Consorzio e dalla consorziata per il quale il consorzio concorre, non appare conforme allo scopo



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

mutualistico che sottende alle attività svolte dai predetti consorzi, pertanto andrebbe modificata prevedendo che, in caso di consorzi di cooperative, il requisito di idoneità professionale venga dichiarato e comprovato dalle sole consorziate esecutrici che eseguiranno materialmente il servizio;

VISTO il disciplinare di gara a tenore del quale (sez. C, punto 6) è richiesto il possesso del requisito di iscrizione presso il registro della Camera di Commercio per «attività inerente al presente affidamento (per «inerente» deve intendersi l'attività prevalente o principale esercitata)» da parte del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio concorre;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n), del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, l'art.35 del d.lgs. 163/2006 dispone che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; che inoltre ai sensi dell'art. 37, comma 7, i predetti consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; che il d.p.r. 207/2010, nello specificare il dettato del citato art. 35, prevede, all'art. 277, comma 3, che «per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; che i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori»;

RILEVATO che, come evidenziato dall'Autorità, le disposizioni sopra richiamate assegnano rilievo funzionale al rapporto organico che lega il consorzio concorrente alle imprese in esso consorziate e che ne costituiscono una sorta di interna corporis; che, in tal modo, il consorzio si avvale dell'attività svolta da un proprio soggetto imprenditore consorziato da esso direttamente designato, esecutore della prestazione contrattuale (parere n. 105/2014);

RILEVATO, altresì, che secondo l'avviso espresso dalla stessa Autorità in relazione alle modalità di dimostrazione del requisito dell'iscrizione al registro della Camera di Commercio per attività inerente l'oggetto dell'appalto da parte di un consorzio ex art. 34, co. 1, lett. b) del Codice, «i principi generali sulla qualificazione espressi [per i consorzi stabili] dalla norma regolamentare richiamata [art. 277, co.3 reg.] trovino applicazione anche alla tipologia di consorzio oggetto di esame [consorzio ex art. 34, co.1, lett. b)], coerentemente con l'operazione interpretativa di accostamento della natura giuridica di tali tipologie di consorzi compiuta in precedenti posizioni espresse da questa Autorità. In particolare (...) sotto il profilo sostanziale, l'analogia di disciplina tra i consorzi stabili e i consorzi di cooperative appare costituzionalmente conforme, in quanto realizza – per la partecipazione agli appalti pubblici – una di quelle forme di incentivazione alla mutualità che la Costituzione assegna alla legge per promuovere e favorire l'incremento della funzione sociale che la cooperazione rappresenta (parere sulla normativa AG/49/2013 del 9.10.2013). Quindi, si ritiene sufficiente che l'impresa consorziata indicata come



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

esecutrice del contratto abbia i requisiti speciali di partecipazione alla gara affinché possa ammettersi alla procedura il consorzio» (parere n. 105/2014; conforme parere n. 17/2014);

RITENUTO, pertanto, che secondo l'avviso dell'Autorità sopra riportato, il possesso del requisito relativo all'iscrizione presso il Registro della Camera di Commercio per le specifiche attività inerenti l'oggetto dell'affidamento, in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice, può essere soddisfatto dal consorzio o dal consorziato indicato come esecutore.

Sulla base dei suesposti principi

Il Consiglio

- ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alla disciplina di settore l'operato della stazione appaltante.

Raffaele Capitone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

5/08/2016

In data

Il segretario Maria Esposito

Maria Esposito

[Handwritten signature]